

DISCIPLINARE contenente le norme e le condizioni per l'affidamento dell'incarico di supporto al Responsabile unico del procedimento (RUP) per la supervisione e il coordinamento della Direzione Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p.ed. 7074 ex p.ed. 298 cc Trento destinata a mensa e servizi universitari

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Comma 1)

L'incarico ha per oggetto il supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la supervisione e il coordinamento della Direzione Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito della realizzazione dei lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p.ed. 7074 ex p.ed. 298 cc Trento destinata a mensa e servizi universitari

In particolare, il servizio riguarderà tutte quelle attività strumentali, da attuarsi da parte di soggetti dotati di specifiche competenze tecniche ed amministrative, che costituiscono il presupposto per il corretto esercizio delle competenze attribuite, ai sensi delle vigenti disposizioni, al responsabile del procedimento, ed in linea generale riguarderanno le seguenti attività:

- assistenza e monitoraggio dello sviluppo dei lavori con la tempestiva assistenza e collaborazione alla predisposizione degli atti di competenza del Responsabile del procedimento volti a garantire il corretto svolgimento di tutte le relative procedure, sin dall'inizio dei lavori;
- assistenza e collaborazione al RUP per l'inoltro all'ANAC delle schede e delle notifiche previste per legge;
- assistenza e collaborazione al RUP per le procedure di subappalto, sub affidamento e simili;
- partecipazione ad incontri con il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, le ditte e i funzionari e tecnici di Opera Universitaria, su convocazione del RUP;
- assistenza e collaborazione tecnico amministrativa in merito ad eventuali richieste da parte dell'Impresa affidataria di eventuali sospensioni lavori e proroghe;
- assistenza e collaborazione al RUP per l'attività di supervisione alla direzione lavori ivi compreso il controllo delle attività demandate per legge al Direttore dei Lavori, per le eventuali perizie di variante che comportano modifiche del contratto, con verifica tecnico- amministrativa degli atti progettuali, accertamento delle condizioni di legge e collaborazione alla predisposizione dei consequenziali atti per l'approvazione;
- assistenza e collaborazione al RUP per la gestione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'impresa affidataria in ogni fase di realizzazione dei lavori;
- assistenza e collaborazione al RUP per il rilascio di certificati di esecuzione lavori, su richiesta delle imprese, con le modalità previste a norma di legge;
- assistenza e collaborazione per la verifica del progresso e dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti sulla base delle evidenze e delle informazioni del Direttore dei Lavori; verifica del rispetto degli obiettivi relativi ai tempi, ai costi e alla qualità dei lavori, sino alla stesura dei certificati di pagamento per la liquidazione degli stati di

- avanzamento dei lavori;
- assistenza tecnico-amministrativa per la procedura di collaudo.

In tal senso il soggetto incaricato dovrà presentare delle relazioni schematiche in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, previsti con cadenza bimestrale.

L'affidatario dovrà effettuare 2 (due) sopralluoghi obbligatori da compiere alla consegna dei lavori e al termine degli stessi, dei quali dovrà essere presentata specifica relazione.

ART. 2 COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Comma 1)

Il compenso dovuto al Soggetto incaricato per l'esecuzione dell'incarico specificato all'art. 1 è determinato nell'importo complessivo di Euro 8.889,13, di cui euro 0,00.= (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

a) prestazione relativa all'incarico di consulenza per il supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione	Euro	8.021,43
b) spese	Euro	1.855,38
c) compenso calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016	Euro	9.876,81
d) detrazione ribasso offerto del 10%	- Euro	-987,68

TOTALE COMPLESSIVO COMPENSO **Euro 8.889,13**

L'onorario è riferito all'importo dei lavori. Qualora l'importo finale dei lavori dovesse essere inferiore rispetto a quello preso a base di calcolo dell'onorario, dovrà essere correlativamente diminuito anche il compenso stabilito.

Comma 2)

Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto al Professionista previa emissione di idonea documentazione fiscale da parte del Soggetto incaricato, in un'unica soluzione, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo. Le competenze dovute al Soggetto incaricato sono comunque saldate entro un anno dalla consegna alla medesima della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Soggetto incaricato, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte della stazione appaltante.

Comma 3)

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dal Soggetto incaricato. I termini di pagamento sono sospesi dalla data di richiesta del DURC fino alla sua acquisizione.

Comma 4)

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Soggetto incaricato, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine,

ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria di Opera Universitaria, presentando la fattura vistata dal Direttore dell'Ente. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico di Opera Universitaria.

Comma 5)

Nel caso di rideterminazione dell'onorario, il pagamento del maggior compenso spettante deve in ogni caso essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato al fine della imputazione a bilancio della relativa spesa e comunque non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo al contratto di incarico, ove necessario.

Comma 6)

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Soggetto incaricato o gravi deficienze nelle prestazioni effettuate, previa comunicazione al medesimo Soggetto incaricato mediante nota del Direttore dell'Ente.

Comma 7)

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte di Opera Universitaria del collaudo dei lavori eseguiti.

Comma 8)

Nessun compenso o indennizzo spetta al Soggetto incaricato nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

ART. 3 POLIZZA ASSICURATIVA

Comma 1)

Ai sensi dell'art. 4 comma 4) del D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 il Soggetto incaricato deve essere munito di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E CONFRONTO

Comma 1)

Il Soggetto incaricato è tenuto, secondo le indicazioni prescritte dall'Amministrazione, ad informare la stessa sull'andamento dei lavori.

Comma 2)

Il Soggetto incaricato sarà tenuto ad effettuare dei sopralluoghi e degli incontri su richiesta del RUP ad ogni ulteriore necessità si dovesse presentare fino al termine dei lavori, salvo comunque sempre l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.

Comma 3)

Il Soggetto incaricato è tenuto a rapportarsi, oltre che con Opera Universitaria, con tutti i soggetti interessati ai lavori e con i componenti dell'Ufficio di direzione lavori.

ART. 5 ATTIVITÀ CONNESSE NON RICOMPRESE NELL'OGGETTO DELL'INCARICO

Comma 1)

Ferme restando le eventuali prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, qualora previste dal presente disciplinare, Opera Universitaria si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse alla prestazione oggetto del presente disciplinare. In tal caso il Soggetto incaricato è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti ed a tenerne conto nella prestazione oggetto del presente disciplinare.

ART. 6 RECESSO UNILATERALE DI OPERA UNIVERSITARIA

Comma 1)

Qualora intervengano giustificati motivi, Opera Universitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto di incarico ai sensi dell'art. 2237 del codice civile, pagando il compenso stabilito per le prestazioni svolte.

ART. 7 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Comma 1)

In caso di inadempienza degli obblighi previsti normativamente in capo al Soggetto incaricato, ovvero degli obblighi contrattualmente assunti, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1356 del Codice Civile. Rimane salvo il diritto di Opera Universitaria di agire nei confronti del Soggetto incaricato per il risarcimento dei danni.

Comma 2)

Qualora Opera Universitaria intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Soggetto incaricato, il Direttore dell'Ente, con propria nota scritta, invita il Soggetto incaricato medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Soggetto incaricato risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Soggetto incaricato spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della prestazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti da Opera Universitaria in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 8 CONTROVERSIE

Comma 1)

In caso di controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Trento.

ART. 9 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Comma 1)

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto.

ART. 10 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Comma 1)

Il Soggetto incaricato con l'accettazione del presente disciplinare, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria nei confronti del Soggetto incaricato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

Il Soggetto incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna – ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria – ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

A tal fine il Soggetto incaricato dà atto che l’Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Soggetto incaricato si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Soggetto incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Comma 5)

Il Soggetto incaricato si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Comma 6)

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, il Soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto.

ART. 11 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Comma 1)

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Comma 2)

Il Soggetto incaricato inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto

nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Comma 1)

Con l'accettazione del presente disciplinare il Soggetto incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.